

questione che ora ci occupa, vale a dire se uno il quale abbia due impieghi, dei quali uno lo rende eleggibile e l'altro no, possa esser deputato. Ma allora prevaleva nella Camera l'opinione che, quanto meno essa fosse popolata d'impiegati, tanto maggiore sarebbe stata la di lei indipendenza.

Se questa opinione si è poscia affievolita, non è intieramente mutata; ed una prova è la proposta fatta nella penultima Legislatura della cessazione degli stipendi ai deputati impiegati, la quale proposta, benchè non sia stata vinta nella Camera, dimostra ad ogni modo il desiderio da me accennato.

Il quale viene pure dimostrato dal voto della Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati, affine di escludere dalla Camera i deputati che ritraggono vantaggi dalle strade ferrate, o da qualunque siasi amministrazione che sia sussidiata dallo Stato, ancorchè il loro stipendio non trovisi nel bilancio.

Ma, Dio buono! Prima di estendere la legge elettorale a casi che non sono specificamente in essa contemplati, applichiamola nella sua giusta severità.

Ebbene, la Camera non essendo legata, siccome io credo, dalle antecedenti decisioni, non v'ha dubbio che la giusta interpretazione della legge elettorale renda ineleggibili gli onorevoli Biancheri e Possenti.

Infatti, l'attuale legge elettorale, a differenza dell'antica, pronuncia l'esclusione generale degli impiegati, poi fa alcune eccezioni. Fra queste avvi quella che riguarda i consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma cessano forse questi tali dall'essere colpiti dall'esclusione quando sono inoltre rivestiti di un'altra qualità? Lasciano forse sulla soglia della Camera quella d'ispettori del Genio civile, per la quale sono dichiarati ineleggibili?

Dunque a me pare che questi tali che riuniscono una qualità che li rende ineleggibili, ed un'altra per cui sono tollerati, a vece di essere dichiarati eleggibili, siano per lo contrario ineleggibili una volta e mezzo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Biancheri.

**BIANCHERI.** L'onorevole Avitabile, prendendo testè la parola, dichiarò che non bisogna tanto badare alle persone quando trattasi di discutere questioni che mirano ad ammettere, sì o no, degli individui in questa Camera, ma piuttosto ispirarsi al vero e solo spirito della legge.

Io fo plauso al sentimento espresso dall'onorevole Avitabile, ed è appunto ispirandomi anch'io a questo sentimento che vinco una naturale esitanza per imprendere a parlare nella presente questione che, sebbene non mi riguardi personalmente, tuttavia concerne una persona a me carissima e colla quale ho vincoli di parentela.

L'onorevole Avitabile insisteva vivamente per dimostrare che la legge la quale ha originato il Congresso

permanente a cui accenna la legge elettorale del 1859 avesse stabilito un Congresso permanente di acque e strade, e contemporaneamente un Consiglio superiore d'acque e strade. E, senza badare alle diverse vicende che la legislazione in allora ha seguito, egli ne deriva questa conclusione che per avventura il legislatore aveva avuto di mira il Congresso permanente che è stato soppresso, mentrechè ora potrebbe ancora considerarsi come esistente il Consiglio superiore stabilito colla legge del 13 marzo 1816.

Ora, signori, mi vorrete consentire che io vada brevemente riandando la legislazione antica piemontese ~~che~~ ha tratto a quest'istessa materia.

Nel 1816 la parte dei lavori pubblici, epperchè d'acque e strade andava confusa o, dirò anzi, era una frazione dell'amministrazione centrale dell'interno; i lavori pubblici erano diretti da un corpo del Genio civile che constava di una sezione del Genio militare, e di una sezione di Genio civile. Per quest'ultima fu nel 13 marzo 1816 stabilito un corpo d'ingegneri civili idraulici che dovessero regolare le opere pubbliche, e in questo corpo di Genio civile fu stabilito un Congresso permanente al disopra del Congresso permanente puramente tecnico. È però vero, come disse l'onorevole Avitabile, che vi era un Consiglio superiore, ma questo non era che amministrativo.

E ciò è tanto vero che si componeva di tutti i ministri di Stato; tra gli altri, lo stesso ministro della guerra entrava a far parte di questo Consesso, il quale aveva specialmente di mira e per incarico di formulare il bilancio annuo per quanto aveva tratto a stabilire i fondi necessari onde provvedere alle opere pubbliche. Basta che io accenni come il ministro delle finanze ed il ministro della guerra insieme col direttore generale del Genio civile facevano parte di questo Consiglio perchè io dimostri chiaramente che il Congresso permanente mirava puramente a dirigere le opere pubbliche.

Ma ciò non basta. L'onorevole Avitabile non ha considerato che susseguentemente con un altro decreto del 3 maggio 1816, questo ordinamento del Genio civile che era sino allora stato amalgamato col Genio militare, veniva ad essere distaccato: fu allora che si disse che un Congresso permanente soltanto composto d'ingegneri civili avrebbe d'allora in poi presieduto alle opere pubbliche, cessando il Consiglio superiore dall'aver parte in quest'amministrazione.

Ma non basta ancora. Quest'editto del 3 maggio 1816 non faceva che concretare un principio, cioè che vi sarebbe stato un corpo del Genio civile con a capo un Congresso permanente composto d'ingegneri che avrebbe presieduto alle opere pubbliche. E si è a seguito di questo principio sancito nell'editto del 1816 che nel 1825 voi trovate il definitivo regolamento per il corpo del Genio civile.

Ed in esso al capo V sta scritto: